



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Via E. M. Buccarelli, 16 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.Indpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.Indpuglia.it – mail: cplnd.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 18 del 24 Giugno 2021

**RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO FINO AL 30 GIUGNO 2021**

E' possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND (che resta inibito solo per l'accesso al pubblico fino al 30 giugno 2021), dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Pugliaaal numero di **EMERGENZA 370.1528554**, dal lunedì al venerdì.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia restano chiuse al pubblico fino al 30 giugno 2021, ma tornano a disposizione delle Società come sotto riportato.

D'ora in avanti è dunque possibile contattare gli uffici periferici della LND Puglia ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT 17.00-19.00	MAR-GIO 10.30-12.30 0883.481381	del.trani@lnd.it	

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 295/A DEL 14 GIUGNO 2021)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2021/2022, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza; – viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio; – visto l’art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 296/A DEL 14 GIUGNO 2021)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all’art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2021/2022, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l’istanza;

- visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;

ha deliberato

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2021/2022, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 309/A DEL 21 GIUGNO 2021)

Il Presidente Federale

– vista l'istanza di grazia avanzata dall'ex associato A.I.A. SAVERIO BOCCIA, nato il 16.09.1993;

– visto l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale

concede

la grazia, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera, al Sig. SAVERIO BOCCIA.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A DEL 22 GIUGNO 2021)

Presidente Federale

– vista la modifica dell'art. 25bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;

– preso atto che il Consiglio Federale, nella riunione del 17 maggio 2021, ha concesso delega al Presidente unitamente al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'emanazione del relativo provvedimento;

– visto lo Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica dell'art. 25bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 25 bis La Commissione Accordi Economici della L.N.D.</p> <p>1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.</p> <p>2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F.</p> <p>3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.</p> <p>4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 bis La Commissione Accordi Economici della L.N.D.</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p>

<p>5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.</p> <p>6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.</p> <p>7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione.</p> <p>8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.</p> <p>9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine.</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
---	---

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 314/A DEL 23 GIUGNO 2021)

Il Presidente Federale

- vista l'istanza di grazia avanzata dall'ex associato A.I.A. DOMENICO BENCIVENGA, nato il 13.07.1971;
- visto l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale

concede

la grazia, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera, al Sig. DOMENICO BENCIVENGA.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 142 DEL 18 GIUGNO 2021)

Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati L.N.D., ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate. Ai commi 12 e 13 è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva e alla decisione pubblicata entro la stessa data del 31 Maggio, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.

Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque che, a conclusione della corrente Stagione Sportiva 2020/2021, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 30 Giugno 2021, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempite a seguito di decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi Economici, nonché a seguito di decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio precedente.

I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere entro il 30 Giugno 2021 al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, nella corrente Stagione Sportiva 2020/2021.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 19/2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 – Proroga dei termini obblighi di comunicazione - Art. 1, comma 125-ter della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e successive modificazioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la Legge n. 87 del 17 giugno 2021 di conversione del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, cd. “Riaperture” - nel quale, in sede di conversione in Legge è stato inserito l’art. 11-sexiesdecies che proroga il termine di cui all’art. 1, comma 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall’art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019.

Trattasi, come previsto dai commi 125 e 125-bis, degli obblighi di pubblicazione da parte di soggetti, comprese le Associazioni, che abbiano ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti in denaro o in natura per un importo superiore a 10.000,00 euro, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comune, ecc.).

L’art. 125-ter prevedeva che a partire dal 1° gennaio 2020, “l’inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 125 e 125-bis, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti nonché la sanzione accessoria degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni senza ottemperare all’obbligo di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti”.

Pertanto, ai sensi dell’art. 125-ter, entro il 30 giugno 2021, si sarebbe dovuto provvedere da parte, tra l’altro, delle Associazioni e, quindi anche delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alla pubblicazione nel proprio sito o in quello delle Associazioni che le rappresentano, di tutte le somme percepite nell’anno 2020 di cui ai predetti artt. 125 e 125-bis.

Per effetto della disposizione recata dall’art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, il termine del 1° gennaio 2020 è prorogato al 1° gennaio 2022. Ne consegue che, pur non venendo meno l’obbligo di pubblicazione di cui sopra, l’omissione viene sanzionata a partire dal 1° gennaio 2022.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2021/2022.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Giugno 2021, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2021/2022, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA. PROMOZIONE. PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA. COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2001	1	2002
PROMOZIONE	2	2001	1	2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2001	1	2002
PRIMA CATEGORIA	1	2000		
SECONDA CATEGORIA	1	2000		
COPPA PUGLIA	1	2000		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

SEGRETERIA

Obbligo Utilizzo Posta Elettronica Certificata per le Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile Scolastico

È assolutamente importante ricordare che in base alla nuova normativa transitoria di cui all'articolo 142, comma 3, del vigente C.G.S., **è fatto obbligo** a tutte le **Società Dilettantistiche ovvero di Settore Giovanile Scolastico** possedere ed inserire nell'apposita schermata della loro area web un **indirizzo di posta elettronica certificata (pec)**.

Si precisa che tale adempimento deve esclusivamente essere compiuto come sopradescritto, diversamente non può essere considerato.

L'importanza della comunicazione è dovuta dal fatto che in assenza di tale strumento non potranno provvedere alla regolare iscrizione ai campionati/tornei relativi alla nuova stagione sportiva, nonché tesserare i calciatori, trovandosi di fatto inibite a svolgere ogni attività con lo scrivente Comitato Regionale FIGC/LND.

SITUAZIONE ECONOMICA AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.

Nell'ottica di rendere edotte le Società circa le operazioni economiche intervenute nel mese di giugno nel conto economico che le stesse intrattengono con il Comitato Regionale Puglia, si illustrano qui di seguito brevemente gli addebiti e gli accrediti che caratterizzano la chiusura di questo anno sportivo così anomalo.

Vi sono innanzitutto tre tipologie di attività da distinguere:

1. Campionati di preminente interesse nazionale, ovvero le attività di:

- Eccellenza di calcio a 11 maschile;
- Eccellenza di calcio a 11 femminile;
- Calcio a 5 Serie C1;
- Calcio a 5 femminile Serie C regionale.

2. Campionati dilettanti che non sono iniziati/proseguiti (tutto il resto rispetto al punto precedente);

3. Attività di Settore Giovanile e Scolastico.

Si esaminano quindi nel dettaglio le singole voci per cui sono state effettuate delle operazioni di accredito o addebito.

Diritti di iscrizione.

Per le competizioni di cui al punto 1 **non sono stati effettuati riaccrediti dei diritti di iscrizione.**

Per le competizioni di cui ai punti 2 e 3 in data 17-18 giugno 2021 è stato effettuato il **riaccredito totale dei diritti di iscrizione**, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Campionato	Diritti di iscrizione
Promozione	1.900
Prima Categoria	1.400
Seconda Categoria	950
Terza Categoria	660
Regionale Juniores	800
Provinciale Juniores	610
Femm. Promozione	475
Femm. Juniores	275
Calcio a 5 Serie C2	525
Calcio a 5 Serie D	425
Calcio a 5 Under 21	275
Calcio a 5 Under 17	275
Allievi regionali calcio a 11	100
Giovanissimi regionali calcio a 11	100
Allievi provinciali calcio a 11	100
Giovanissimi provinciali calcio a 11	100
Allievi regionali maschili calcio a 5	100
Giovanissimi regionali maschili calcio a 5	100
Esordienti provinciali	60
Pulcini provinciali	60

Chiaramente condizione basilare per cui il riaccredito del diritto di iscrizione abbia avutoluogo è il corrispondente addebito ad inizio stagione.

Contributo Covid LND 2020/2021.

Il Contributo Covid erogato dalla LND all'inizio della corrente stagione sportiva e non utilizzato a causa dell'interruzione delle attività fine ottobrescorso è stato girato in data 17-18 giugno 2021 dal conto ordinario della Società al portafoglio iscrizioni.

Tale contributo è vincolato al fatto che la Società si iscriva ai campionati della Stagione 2021/2022 e potrà essere utilizzato solo in fase di iscrizione ai campionati. In caso contrario, l'importo del bonus non sarà rimborsato alla Società e sarà ritornato alla LND.

È altresì bloccata la possibilità di trasferire l'importo del bonus dal portafoglio iscrizioni al portafoglio tesseramenti, così come il trasferimento al conto ordinario della Società.

Addebiti della Segreteria federale per tasse di tesseramento e costi assicurativi

In data 21 giugno 2021 è stato effettuato un unico addebito relativo ai costi della Segreteria federale e delle spese assicurative. Questo addebito risulta così composto:

- Segreteria federale per tasse di tesseramento (specificate sul C.U. 17/A della FIGC al punto 5):
Euro 7,00 per calciatore;
Euro 25,00 per allenatore e massaggiatore;
Euro 80,00 per medico.
Per questa stagione sportiva non sono state addebitate le consuete spese istituzionali (Euro 50,00) e di gestione e funzionamento (Euro 1,50 a tesserato).
- Costi assicurativi

Per la stagione 2020/2021, il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato l'addebito della quota assicurativa in Euro 15,00 a tesserato (calciatore e allenatore) anziché in Euro 27,00.

Il dettaglio di questi addebiti sarà presente come sempre nel portale della Società a partire dal 1. Luglio (menu Dati societari - Dettaglio addebiti FIGC Roma).

Riaccredito dei costi assicurativi e delle tasse di tesseramento relativi ai giocatori LND Under 23

La platea di riferimento è quella dei tesserati LND al 10 giugno 2021 che al primo luglio 2020 (data di inizio della corrente stagione sportiva) avevano un'età anagrafica inferiore ai 23 anni. Per questi soggetti in data 21 giugno 2021 le Società hanno ricevuto un accredito pari all'importo della quota assicurativa (15,00 Euro a tesserato) e della tassa di tesseramento (7,00 Euro a tesserato).

Assicurazione forfettaria Dirigenti

Per le Società partecipanti alle competizioni di cui al punto 2, in data 17-18 giugno 2021 è stato effettuato il riaccredito dell'importo relativo all'assicurazione forfettaria Dirigenti (Euro 130 per le Società partecipanti ai Campionati di Promozione e Prima Categoria ed Euro 90,00 per le Società partecipanti a tutti gli altri Campionati organizzati dalla LND).

Assicurazione Dirigenti Ufficiali

Per le Società partecipanti alle competizioni di cui ai punti 1 e 2, in data 21 giugno 2021 è stato effettuato il riaccredito di 1 Euro per ciascuna assicurazione obbligatoria per i dirigenti che accedono al terreno di gioco (c.d. Dirigenti Ufficiali) addebitata durante la Stagione 2020/2021.

Addebito relativo alla tassa associativa SGS e all'assicurazione obbligatoria per Dirigenti di Società di puro Settore Giovanile e Scolastico.

Sempre nel mese di giugno sono stati prodotti gli addebiti relativi alla tassa di adesione SGS (Euro 30,00 per Società), purché fosse presente almeno una iscrizione valida ad una delle attività di Settore Giovanile e Scolastico. Sono state altresì addebitati gli importi relativi alle assicurazioni obbligatorie per i dirigenti di Società di puro SGS (Euro 7,60 pro capite).

Operazione di chiusura della Stagione 2020/2021.

Come per la scorsa stagione sportiva, al 30 Giugno 2021 il saldo attivo della società sarà trasferito d'ufficio al portafoglio iscrizioni, a disposizione per le iscrizioni ai campionati della nuova stagione sportiva.

Vi invitiamo quindi a controllare l'importo a Vs. disposizione nel portafoglio iscrizioni della Vs. Società prima di effettuare il pagamento relativo all'iscrizione ai campionati 2021/2022.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ OPEN DAY

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell'attività collettiva e di squadra per l'attività dilettantistica e giovanile, con il Comunicato Ufficiale FIGC-SGS N. 80 del 11/05/2021, vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi e gli Open Day come previsto dal CU n.1 SGS. In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività dell'Open Day devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all'emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Open Day.

In allegato fac-simile di richiesta, che le società dovranno inviare esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD CAPO DI LEUCA	Cittadella dello Sport – CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)	5-6-7-8 Luglio 2021	Dalle 17:30 alle 19:30
ASD CAPO DI LEUCA	Cittadella dello Sport – CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)	19-20-21-22 Luglio 2021	Dalle 17:30 alle 19:30
SSDARL WOMEN LECCE	C.S. CAT Via Roberto Bruno - LECCE	1 Luglio 2021	Dalle 16:00 alle 19:00

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ CAMP ESTIVI

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell'attività collettiva e di squadra per l'attività dilettantistica e giovanile, con il Comunicato Ufficiale FIGC-SGS N. 80 del 11/05/2021 vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi come previsto dal CU n.1 SGS. In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività di Centro/Camp Estivo e dell'Open Day devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all'emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell'ambito dell'organizzazione del Camp/Centro Estivo.

In allegato fac-simile di richiesta, che le società dovranno inviare esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Si riportano di seguito Centri Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO e che saranno pubblicati sulla pagina regionale del sito WEB FIGC:

Società Organizzatrice	Luogo	Periodo di svolgimento	Referente Org.tivo - Telefono
GALLIPOLI FOOTBALL 1909	GALLIPOLI (LE)	Dal 7/06/2021 Al 15/07/2021	MURRA Emanuele 320/8764859
ASD CALCIO CUTROFIANO 1987	C.Comunale – CUTROFIANO (LE)	Dal 12/07/2021 Al 17/07/2021	MASCIULLO Giacchino 3464236444

Publicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 24 GIUGNO 2021.

**IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)**

**IL DELEGATO
(Luana De Mitri)**